Proposta di legge recante disposizioni in materia di elezioni primarie per la scelta dei candidati alla presidenza della Regione autonoma della Sardegna

Articolo 1 - Finalità

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale statutaria n. 1 del 12 novembre 2013, le modalità di svolgimento delle elezioni primarie per la scelta dei candidati alla presidenza della regione Sardegna, allo scopo di promuovere la più ampia partecipazione democratica, trasparenza e responsabilità nel processo di selezione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per "elezioni primarie" si intendono le consultazioni elettorali aperte a tutti i cittadini per selezionare in modo democratico e trasparente il candidato alla presidenza della Regione Autonoma della Sardegna da parte di un determinato partito politico o coalizione di partiti.
2. Per "candidato alla presidenza della Regione Autonoma della Sardegna" si intende la persona che si presenta come aspirante alla carica di presidente della Regione Autonoma della Sardegna e che partecipa alle elezioni primarie con l'obiettivo di rappresentare il partito politico o la coalizione di partiti in tale elezione, al fine di competere nella successiva elezione regionale per la carica di presidente.

Articolo 3 - Organizzazione delle elezioni primarie

1. L'organizzazione delle elezioni primarie compete ai partiti o alle coalizioni di partiti che intendono partecipare alle elezioni regionali, che costituiscono appositi Comitati promotori. Ogni Comitato ha la responsabilità di gestire e sovrintendere, per il proprio partito o coalizione, all'intero processo elettorale delle primarie.
2. Il calendario e i tempi per le elezioni primarie saranno stabiliti dal presidente della Regione d’intesa con i Comitati promotori delle primarie, che dovranno tenersi entro il 90° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni regionali, allo scopo di allineare il processo di selezione del candidato con l'agenda elettorale regionale.
3. Per potersi candidare alle elezioni primarie occorre essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna e presentare un documento programmatico sottoscritto da almeno XXX cittadini iscritti alle liste elettorali dei comuni della Sardegna.
4. Possono partecipare alle elezioni primarie gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sardegna o nati in Sardegna e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).
5. I partecipanti alle elezioni primarie dovranno essere registrati mediante un sistema informatico centralizzato che garantisca il rispetto del regolamento sulla privacy. Alo scopo di garantire l'integrità del processo elettorale la registrazione dovrà prevedere accorgimenti che impediscano agli elettori di votare più di una volta.
6. Le elezioni primarie si svolgeranno nel giorno individuato ai sensi dei commi precedenti dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Il conteggio dei voti sarà effettuato immediatamente dopo la chiusura delle urne. Il servizio dei componenti dei seggi elettorali è svolto a titolo gratuito e dovrà essere svolto in modo da garantire l’imparzialità e la trasparenza di ogni fase delle operazioni.
7. Per garantire che il processo di voto sia efficiente e che un numero significativo di cittadini possa partecipare alle primarie dovrà essere garantita la disponibilità di almeno una postazione di voto ogni ogni 20mila elettori entro un raggio di non più di 30 chilometri dal comune di iscrizione alle liste elettorali.
8. Le amministrazioni comunali della Sardegna collaborano con i Comitati promotori delle elezioni primarie mettendo a disposizione i locali e gli arredi necessari per l'organizzazione delle postazioni di voto, nonché il supporto logistico per la messa in atto del processo elettorale.
9. La trasparenza e la supervisione del processo elettorale delle elezioni primarie sono garantiti da una apposita Commissione costituita dal Presidente della Giunta regionale e formata dal Direttore Generale degli Enti Locali, che lo presiede, e da quattro membri scelti tra i prefetti e i segretari comunali in pensione e i magistrati in quiescenza ai quali compete un gettone la cui entità è fissata dalla Giunta regionale.
10. Le risorse finanziarie necessarie per l'organizzazione delle elezioni primarie sono a carico della Regione.

Articolo 4 - Campagna elettorale

1. Per assicurare la coerenza con le pratiche elettorali consolidate e promuovere la trasparenza durante il processo di selezione del candidato si applicano, ove compatibili, le regole ordinarie della campagna elettorale previste per le elezioni regionali della Sardegna.
2. Al fine di garantire una competizione equa e per evitare eccessi finanziari che potrebbero influenzare il risultato delle primarie, i candidati sono soggetti a un limite di spesa per la campagna elettorale fissato a 100.000 euro.

Articolo 5 - Proclamazione dei risultati e nomina del candidato presidente

1. Le elezioni primarie sono valide rispetto a un partito o coalizione se partecipa al voto un numero di elettori corrispondente all’1% degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna.
2. La proclamazione ufficiale dei risultati delle elezioni primarie per la scelta del candidato spetta, a seguito della verifica dei risultati, al Comitato promotore del relativo partito o coalizione di partiti.
3. La decisione su eventuali reclami o contestazioni sui risultati delle elezioni primarie spetta in modo definitivo e inappellabile alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 9 della presente legge.

Articolo 6 - Disposizioni Finali

1. Ove non si dovesse raggiungere il quorum previsto per le elezioni primarie i candidati presidenti saranno indicati direttamente dal partito o dalla coalizione di partiti interessati.
2. Per le elezioni regionali del 2024 allo scopo di garantire che il processo si svolga regolarmente nonostante i tempi ridotti tutti i termini previsti dalla presente legge sono dimezzati. Sarà cura della Regione dare la massima diffusione alle elezioni primarie attraverso i mezzi di comunicazione il sito web istituzionale, e l'uso dei social media.
3. Per garantire che il processo di voto sia efficiente e che un numero significativo di cittadini possa partecipare alle primarie dovrà essere garantita la disponibilità di almeno una postazione di voto ogni ogni 20mila elettori entro un raggio di non più di 40 chilometri dal comune di iscrizione alle liste elettorali.

Articolo X - Norma finanziaria

Articolo X - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Buras.